

**STATUTO
della "FONDAZIONE MAGO SALES - ONLUS "**

Art. 1 - DENOMINAZIONE -

- 1.1. E' costituita per volontà del signor Silvio Mantelli una Fondazione denominata "FONDAZIONE MAGO SALES - ONLUS ".
- 1.2. La Fondazione farà uso della denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico dell'acronimo ,ONLUS" o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art. 2 - DURATA -

- 2.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SEDE -

- 3.1. La Fondazione ha sede in Torino, Piazza San Carlo n. 206.

Art. 4 - SCOPO -

- 4.1. La Fondazione, con finalità di solidarietà sociale, ha per scopo principale la promozione umana, civica e cristiana degli individui ed in particolare dei soggetti più svantaggiati anche appartenenti a collettività estere di paesi in via di sviluppo.

Art. 5 - OGGETTO -

- 5.1. Nel conseguimento dei suoi esclusivi scopi di solidarietà sociale, di promozione umana civica e cristiana dei soggetti di cui sopra ed in coerenza con essi, la Fondazione intende svolgere attività di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale, l'erogazione di borse di studio e similari, la formazione professionale, culturale ed artistica, l'introduzione dei giovani nel mondo del teatro, dello spettacolo e dell'animazione in genere e, in particolare, della prestidigitazione, con promozione e realizzazione di corsi, riunioni, stages, progetti, da realizzare in Italia ed all'estero, invio di aiuti umanitari a componenti di collettività estere di paesi in via di sviluppo per la realizzazione di progetti e micro progetti di sostegno anche a distanza.
- 5.2. Non saranno consentite alla Fondazione altre attività al di fuori di quelle istituzionali ed analoghe o connesse a quelle istituzionali.

Art. 6 - PATRIMONIO -

- 6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - somme di denaro conferite a titolo di liberalità dal fondatore (dotazione iniziale)
 - beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili, mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal fondatore.
- 6.2. Non incrementano il patrimonio iniziale in quanto a disposizione della Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui al paragrafo precedente
 - ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinate all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinate all'incremento del patrimonio.
- 6.3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse .

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE -

- 7.1. Sono organi della Fondazione:
- a) Il Presidente della Fondazione
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Comitato Esecutivo

Art. 8 - IL PRESIDENTE -

- 8.1. Il Presidente della Fondazione è il Fondatore Silvio Mantelli, per tutta la durata della sua vita; in seguito verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il successivo Presidente durerà in carica tre anni con possibilità di riconferma al termine del mandato.
- 8.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
- 8.3. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dall'organo amministrativo; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

- 9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri compreso il Presidente.
- 9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente la nomina compete al Fondatore, per tutta la durata della sua vita, ed in seguito al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è nominato a tempo indeterminato. Qualora, per dimissioni - da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione - o per altre cause, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore o il Consiglio di Amministrazione provvedono a sostituirli entro trenta giorni dalla data di formale conoscenza della cessazione dalla carica. In ogni caso di modificazione della composizione del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve darne tempestiva comunicazione all'organo competente ai sensi di Legge per la vigilanza sulle Fondazioni oltre a provvedere alla trascrizione della suddetta comunicazione nel Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. La carica di consigliere di Amministrazione è onorifica e non viene previsto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
- 9.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nessuno escluso od eccettuato. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire talune delle sue funzioni al Comitato Esecutivo e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di eleggere al proprio interno un consigliere delegato per l'espletamento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Non possono formare oggetto di delega gli atti relativi alle seguenti materie:
- Modifiche Statutarie;
 - Definizione dei progetti e delle missioni cui rivolgere l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali;
 - Verifica dell'esecuzione dei progetti di solidarietà sociale in aderenza alle finalità della Fondazione ed in conformità all'impiego dei fondi stanziati;
 - Stesura ed approvazione del rendiconto annuale.
- 9.4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione ed alla approvazione del rendiconto annuale e di una relazione sull'andamento della gestione, con l'osservanza delle norme di legge e delle regole di corretta amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 9.5. Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente con periodicità almeno se-

mestrale, ed in ogni caso ogni qualvolta il Presidente o almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta. La convocazione è fatta mediante invito, spedito per lettera raccomandata a/r o telefax o telegramma, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e del luogo dell'adunanza. Sono in ogni caso valide, anche in mancanza di convocazioni formali, le riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino tutti i membri.

- 9.6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti il voto del Presidente avrà valore doppio. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura del Presidente su apposito Libro.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO -

- 10.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Comitato Esecutivo a cui sono delegabili parte delle proprie attribuzioni, fermo restando le limitazioni statutarie previste. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria dell'attività della Fondazione
- 10.2. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente; esso resterà in carica a tempo indeterminato, sino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli entro un mese dalla loro formale cessazione. La carica di membro del Comitato Esecutivo è onorifica e non viene previsto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.
- 10.3. Il Comitato Esecutivo si raduna su convocazione del Presidente con periodicità trimestrale ed in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta dal Presidente con invito, a mezzo lettera, telefax o posta elettronica. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente.
- 10.4. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio. I verbali delle deliberazioni e delle adunanze del Comitato Esecutivo devono essere trascritti a cura del Presidente su apposito Libro.

Art. 11 - ESTINZIONE -

- 11.1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute o per volontà del Fondatore o dopo la morte del Fondatore se il Consiglio di Amministrazione non ritiene di poter proseguire l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.
- 11.2. Per l'estinzione della Fondazione, per volontà o per morte del Fondatore, deve essere presentata istanza, presso i competenti organi, dal Fondatore stesso, nel primo caso, ovvero previa indicazione dell'Ente di riferimento, da qualunque componente del consiglio di Amministrazione o da persona delegata dall'Ente stesso, nel secondo caso.
- 11.3. Nel caso di estinzione della Fondazione, per l'esecuzione della liquidazione il Fondatore o l'Ente di riferimento nominano uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione i beni restanti della persona giuridica saranno interamente devoluti per provvedimento dell'Autorità Governativa.
- 11.4. La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, Comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e successive eventuali integrazioni o modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE - AVANZO DI GESTIONE -

- 12.1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 12.2. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 - NORME FINALI –

- 13.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso rimando e riferimento alle norme di Legge imperanti in materia di Fondazioni.